DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DELLA REGIONE BASILICATA

Bollettino Ufficiale	e n. 17 (Speciale) del 3	5 aprile 2024	

Art. 1

Disposizioni in materia di Patrimonio Culturale immateriale della Regione Basilicata

- 1. Allo scopo di finanziare iniziative e interventi sul Patrimonio Culturale intangibile riconosciuto dalla Regione Basilicata, viene assegnato alle Amministrazioni Locali e/o a soggetti titolati a ricevere finanziamenti pubblici per l'esercizio 2024, un contributo quantificato in un massimo di euro 3.000.000,00.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa dell'esercizio 2024, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026, in termini di competenza e di cassa:
- Missione 5 Programma 02 Titolo 2 variazione in aumento euro 3.000.000,00;
- Missione 14, Programma 03, Titolo 2 variazione in diminuzione euro 3.000.000,00.
- 3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024-2026.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.